



STUDIO CUGNASCO

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

commercialisti

NOTIZIARIO DI STUDIO

febbraio 2024



Disegno realizzato da Sara Rocchia, classe II D, scuola media Massimo d'Azeglio di Cuneo.

“Penso che la pace sia una sensazione che ti rassicura: pensare che ci sia unità in ogni parte della Terra, non ci siano razzismo, discriminazioni religiose, di genere o di origine etnica. La pace è in quei momenti in cui ti puoi sentire al sicuro anche se sei di altri Paesi o religioni. La pace è quando nessuno viene giudicato per il colore della pelle o per la parte del mondo dalla quale proviene. Nel mio disegno sono presenti due mani che si stringono, il sogno della ragazza, che è anche il mio.”

I colori delle opere vincitrici del Concorso “Un poster per la pace 2023-2024” del Lions Club International, attivato a livello cittadino dal Lions Club Cuneo, realizzate dagli studenti delle locali scuole medie, illuminano ogni mese la copertina dell'edizione 2024 del nostro Notiziario, rivisitato quest'anno sia dal punto di vista grafico, che contenutistico. Dedicando lo spazio d'apertura alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, alla loro creatività, ai loro pensieri, il Notiziario aspira anche ad essere strumento di condivisione di quei sentimenti contrastanti, d'incertezza e di speranza per il futuro, che il tema della pace evoca in questo periodo storico di grande cambiamento e che i giovani sanno esprimere in maniera assolutamente vitale.

Indice

Editoriale	pag. 3
A cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi	
Le nostre rubriche	
Attività fiduciaria e di trust - a cura dell'Avv. Silvio Rivetti.....	pag. 5
Diritto societario e commerciale - a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco.....	pag. 6
Diritto penale dell'impresa - a cura dell'Avv. Riccardo Salomone.....	pag. 7
Il Terzo Settore - a cura dei professionisti dello Studio.....	pag. 8
Il controllo di gestione e gli adeguati assetti - a cura del Prof. Fabio Sansalvadore.....	pag. 9
Notizie in breve	pag. 10
Scadenario	pag. 14
Informazioni e contatti	pag. 15
Attività di sostegno al Terzo Settore	pag. 16

Collaborano al nostro Notiziario:

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

Avv. Silvio Rivetti

Avvocato in Cuneo, autore per *ISole24Ore*, docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) presso l'Università L. Bocconi di Milano, si occupa prevalentemente di diritto tributario.

Avv. Roberto Cugnasco

Avvocato in Milano, abilitato in Italia e New York, LL.M. (Master of Laws) presso la Yale Law School, Ph.D. in diritto commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata, si occupa prevalentemente di diritto societario e operazioni di M&A.

Avv. Riccardo Salomone

Avvocato penalista in Torino, Partner de *ISole24Ore*, si occupa prevalentemente di DLgs 231/2001, whistleblowing e diritto penale dell'impresa.

Prof. Fabio Sansalvadore

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e Professore a contratto presso l'Università di Torino, si occupa prevalentemente di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, bilanci di sostenibilità.

Le alterne vicende dell'assegno di divorzio

Da qualche tempo ormai la giurisprudenza pratica torna a riscrivere spesso le regole sulla quantificazione dell'assegno in sede di divorzio.

Si tratta di decidere su una questione che ha implicazioni importanti sul piano sociale – l'accesso al divorzio per il coniuge svantaggiato sul piano economico trovasi in proporzione diretta rispetto alla dimensione dell'assegno che l'altro deve versare – ma anche di ordine morale – visto che si tratta di determinare la portata residua di un legame che vi è stato ma è venuto meno.

Quando venne introdotto – a opera della legge 898 del 1970 – il divorzio seguiva nella stragrande maggioranza di casi a un lungo periodo di separazione personale: le ipotesi nelle quali si poteva (e si può tuttora) accedere direttamente allo scioglimento del vincolo sono infatti di applicazione rarissima. Tra queste, si annoverano la condanna di uno dei coniugi, dopo la celebrazione del matrimonio, all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici (purché non si tratti di delitti colposi, o politici o commessi per motivi di particolare valore morale o sociale); la condanna a qualsiasi pena detentiva per vari delitti, come incesto, violenza carnale, prostituzione, omicidio tentato verso il coniuge ovvero tentato o consumato ai danni di un figlio, ovvero lesioni personali gravissime, violazione degli obblighi di assistenza familiare, circonvenzione di incapace, sempre in danno loro, e purché la convivenza coniugale non sia ripresa nonostante le condanne. A queste si aggiungono, tra le altre, la mancata consumazione del matrimonio – rara a verificarsi ed evidentemente assai difficile da provare – e il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso.

Il periodo di separazione personale, che doveva precedere la domanda di divorzio al di fuori delle ipotesi appena ricordate, originariamente doveva essersi protratto per almeno cinque anni, nel 1987 si ridusse a tre anni e nel 2015 a un anno (o addirittura a sei mesi quando vi sia stata separazione consensuale).

Quel differimento manteneva il vincolo coniugale il più a lungo possibile, pur quando questi si trovavano ormai a vivere separatamente.

La separazione veniva del resto concepita come strumento per procurare la riconciliazione ("even lovers need a holiday", diceva una celeberrima canzone: ma le vacanze prima o poi finiscono...). Era quindi del tutto comprensibile che, per scongiurare la definitività della rottura, occorresse mantenere impregiudicate tutte le condizioni sulle quali la vita matrimoniale si era consolidata, prima fra tutte quella economica. Per questo, in sede di separazione personale, l'assegno dovuto da un coniuge all'altro aveva la funzione di assicurare la conservazione della situazione patrimoniale di vita stabilizzatasi durante la convivenza: il peggioramento di queste, si riteneva, avrebbe infatti reso più difficile la riconciliazione. Quando, nonostante tutto questo, uno dei coniugi ambisse a conseguire il divorzio la tendenza era quella di mantenere impregiudicato quanto stabilito in sede di separazione: tanto più che il giudice si risparmiava la fatica di rideterminare l'assegno già spettante.

Il testo dell'enunciato del 1970 poteva prestarsi a quell'applicazione: si demandava infatti al giudice di disporre, «tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi». Nella determinazione di tale assegno, si doveva tener conto «del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi».

Per superare l'impostazione consolidatasi in giurisprudenza, intervenne allora il legislatore nel 1987, il quale provò a riscrivere la previsione, precisando anzitutto che il diritto a conseguire l'assegno periodico presupponeva la mancanza di «mezzi adeguati» o comunque l'impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive». Si precisarono poi meglio i parametri da considerare per stabilire l'entità dell'assegno (quando fosse dovuto in base agli accertamenti di cui si è appena detto). Oltre alle «condizioni dei coniugi» e alle «ragioni della decisione», si impose di tener conto pure «del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune» come «del reddito di entrambi» e finalmente di valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio».

La corte di cassazione, a sezioni unite sino dal 1990, non esitò tuttavia a contrastare l'intervento novellatore, ripristinando di fatto la situazione precedentemente consolidatasi.

Vi furono coloro che provarono a reagire, specialmente lamentando che – se si ignorava la parte dell'enunciato che richiedeva di valutare la sussistenza di mezzi adeguati e soprattutto la possibilità di procurarsi – si finiva col riconoscere a uno degli ex coniugi una sorta di rendita di posizione, tale da procrastinare di fatto la durata del vincolo matrimoniale oltre la sentenza di divorzio. Si sosteneva da altri che quell'impostazione interpretativa era imposta dalla necessità di non rendere eccessivamente difficoltoso per uno dei coniugi, in genere per la moglie, la vita post divorzile, così costringendolo in molti casi a rimanere per sempre nella condizione di separata, rinunciando quindi a conseguire lo stato libero.

Non si deve dimenticare che, durante la separazione, persiste la gran parte degli obblighi originati dal matrimonio, tra i quali, secondo un'impostazione tuttora ribadita seppur in forma edulcorata, quello alla fedeltà (ossia il dovere di astenersi dall'instaurare o mantenere relazioni affettive, percepibili dalla collettività, con persone diverse dal proprio coniuge).

Nel pronunciare sulla domanda proposta dalla moglie – l'imprenditrice Lisa Lowenstein – per ottenere la condanna del marito – Vittorio Grilli, già Ministro dell'Economia e delle Finanze del Governo Monti – a versarle l'assegno di mantenimento post divorzile, già il tribunale di Milano, con sentenza confermata dalla corte d'appello, l'aveva rigettata giacché la Lowenstein non aveva «dimostrato l'inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, stante l'incompletezza della documentazione reddituale da essa prodotta, in una situazione di fatto in cui l'altro coniuge aveva subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio». In questa occasione il giudice di legittimità ritiene di confermare sostanzialmente la decisione, ritenendo decisiva «l'interpretazione del sintagma normativo "mezzi adeguati" e della disposizione "impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive" nonché, in particolare e soprattutto, l'individuazione dell'indispensabile "parametro di riferimento", al quale rapportare l' "adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" del richiedente l'assegno e, inoltre, la "possibilità-impossibilità" dello stesso di procurarsi».

Tale impostazione trovasi riletta l'anno successivo dalle sezioni unite (nella sentenza 18287): vi si pretende che l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive vada conseguito, «alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto». Si abbandona quindi definitivamente il criterio basato sul tenore di vita consolidato durante il matrimonio, ma si avverte che l'autosufficienza economica rischia di trascurare i principi costituzionali dell'eguaglianza dei coniugi e della dignità personale. La Corte ricorda che «lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella gli effetti e le conseguenze delle scelte e le modalità di realizzazione della vita familiare»; in altre parole occorre tenere conto dei sacrifici fatti da uno, o da entrambi i coniugi, nell'interesse della famiglia, sacrifici che possono aver comportato, per l'uno o per l'altro, effetti irreversibili.

Ancor più di recente (sentenza 35385), le sezioni unite hanno infine richiesto al giudice, chiamato a valutare la durata del vincolo ai fini della determinazione e quantificazione dell'assegno, di tener conto anche del periodo di convivenza precedente alla celebrazione del matrimonio.

Anche in questo caso, si afferma un principio sicuramente condivisibile pur al prezzo di rimettere in discussione una parte del pregresso e favorendo così le domande di modifica delle condizioni alle quali, spesso con fatica, il giudice era riuscito ad arrivare. Va forse ricordato che una volta ogni cinque secondi, una coppia decide di separarsi e che il numero medio di divorzi per ogni anno si attesta attorno agli 80.000: maneggiare con grande prudenza il tema dell'assegno di mantenimento dovrebbe quindi anche per la cassazione essere più che mai una imperiosa necessità.

Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust

(a cura dell'Avv. Silvio Rivetti)

La natura del trust e la fiscalità indiretta dei negozi di attribuzione e retrocessione dei beni

Come la lingua parlata accoglie la terminologia straniera e la fa propria senza più ripensamenti (quanti rinuncerebbero a un "selfie", per un più modesto "autoscatto"), allo stesso modo il linguaggio del diritto non è impermeabile all'influenza dei termini stranieri che corredano gli istituti giuridici esteri, assorbiti nel nostro ordinamento. In questa prospettiva anche i concetti di trust, di settlor, di trustee, di protector, per quanto di matrice non italiana, vanno ormai considerati come componenti consustanziali alla nostra esperienza giuridica corrente; essendone pertanto utile padroneggiare le definizioni, stante la versatilità del relativo impiego. Il trust, in particolare, presente nel nostro ordinamento già dal lontano 1° gennaio 1992 (con l'entrata in vigore della L. n. 364/1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985), si configura come un "fascio di rapporti giuridici" a connotazione fiduciaria, ove un soggetto settlor, o disponente, avvalendosi di un negozio unilaterale istitutivo del trust che ne prescrive le finalità, dispone il trasferimento della proprietà di propri beni, con uno o più atti dispositivi successivi, a un soggetto terzo detto trustee (salvi i casi in cui trustee e disponente coincidono, nel trust c.d. autodichiarato). I beni in questione costituiscono così un "patrimonio segregato" posto sotto la gestione del trustee il quale, pur divenutone formalmente proprietario, sarà tenuto alla relativa amministrazione nel rispetto delle previsioni e degli scopi di cui all'atto istitutivo del disponente (e sotto la sorveglianza, nel caso, di un ulteriore soggetto: il protector o guardiano); il tutto, a favore di soggetti beneficiari che potranno essere predeterminati dal disponente, ovvero individuati solo successivamente dal trustee, eventualmente sotto la vigilanza del protector. Pur non costituendo, il trust, un autonomo soggetto giuridico, nondimeno dal punto di vista fiscale il sistema impositivo procede, per finzione giuridica, a valorizzarne la soggettività autonoma ai fini IRES; nonché, in punto imposte indirette, sottoponendo all'imposta sulle successioni e donazioni la segregazione dei beni in trust quale atto di trasferimento a

titolo gratuito di beni con costituzione di vincolo di destinazione (art. 2 comma 47 DL n. 262/2006). Al riguardo si noti come l'originaria posizione dell'Era-rio, espressa nelle circolari nn. 48/E/2007 e 3/E/2008 e confermata inizialmente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imposta sulle successioni e donazioni doveva immediatamente applicarsi in misura proporzionale allo stesso negozio di apporto dei beni in trust, rappresentando esso la costituzione del vincolo di destinazione, è stata col tempo superata dall'evoluzione del pensiero della Cassazione, che ha lucidamente colto come, in realtà, in tanto l'imposizione indiretta sul vincolo di destinazione si giustifichi, in quanto si realizzi l'effettivo trasferimento della ricchezza già segregata in capo ai soggetti beneficiari: potendosi allora questi ultimi qualificare come soggetti passivi del tributo, a fronte di un reale incremento del proprio patrimonio (fra le molte, Cass. 30 ottobre 2020, nn. 24153 e 24154). In coerenza dunque all'orientamento giurisprudenziale venutosi a consolidare, la circolare n. 34/E/2022 chiarisce oggi che sia l'atto istitutivo del trust, posto in essere dal disponente in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia i successivi atti di disposizione dei beni in trust con eguale forma, sono interessati dall'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986 (nonché dalle imposte ipocatastali fisse, se presenti immobili); rinviandosi nel tempo la tassazione in misura proporzionale all'atto dell'attribuzione effettiva e stabile dei beni, già segregati, al soggetto beneficiario. Stabilito tale principio, può quindi ora comprendersi più facilmente perché anche il fenomeno inverso, della retrocessione del patrimonio già segregato in trust al disponente, in conseguenza della rinuncia irrevocabile dei beneficiari alla loro posizione e quindi al loro diritto di ricevere i beni in trust, non sconti imposta proporzionale: come ribadito ancora dalla Cass. 15 novembre 2023, n. 31857.

Le nostre rubriche

Diritto societario e commerciale

(a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco)

L'utilizzo delle polizze "Warranty and Indemnity" nelle operazioni di M&A

Nelle operazioni di compravendita di partecipazioni sociali ha trovato, negli ultimi anni, sempre maggiore diffusione lo strumento delle c.d. polizze W&I (Warranty and Indemnity), ampiamente utilizzate nel mercato statunitense già dalla prima metà degli anni novanta. Si tratta di strumenti di allocazione del rischio nelle operazioni di M&A, in particolare a copertura dei danni derivanti dall'inesattezza o difformità delle c.d. dichiarazioni e garanzie del venditore (relative, tra le altre cose, alle "qualità" e caratteristiche della partecipazione e/o beni ceduti, alla consistenza patrimoniale della società acquisita, all'assenza di passività non riflesse nelle scritture contabili o di passività potenziali, etc.) incluse nei contratti di acquisizione ed assistite dalle relative clausole di indennizzo del venditore a favore del compratore. Viceversa, con la sottoscrizione di una polizza W&I si ha una traslazione del rischio in capo all'assicuratore, chiamato a indennizzare l'eventuale danno derivante dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie del venditore.

In alcuni casi la polizza si aggiunge agli obblighi di indennizzo quale strumento complementare a questi, mentre in altri casi le parti possono prevedere che l'indennizzo dell'assicuratore sia l'unico rimedio attivabile dal compratore in caso di eventuali violazioni delle dichiarazioni e garanzie (in questi ultimi casi, si ha una c.d. "clean exit" del venditore dall'operazione, di fatto liberato dagli obblighi di indennizzo).

Tali polizze possono essere sottoscritte sia dall'acquirente (c.d. polizze buy-side) che dal venditore (c.d. polizze sell-side), ma nella prassi la maggioranza delle polizze W&I è sottoscritta dall'acquirente. In queste ultime l'acquirente si assicura dal rischio di danno legato alla riduzione di valore della partecipazione acquisita (e normalmente le stesse includono la rinuncia dell'assicuratore alla surroga legale ex art. 1916 cod. civ., salvo il caso di dolo del venditore), mentre nelle polizze sell-side è il venditore ad assicurarsi dal rischio di dover indennizzare l'acquirente ai sensi del contratto di compravendita, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie.

Le polizze W&I vengono negoziate con l'assicuratore, spesso per il tramite di un broker assicurativo, durante la negoziazione del contratto di compravendita e sono di norma stipulate contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita. La copertura assicurativa è condizionata al closing dell'operazione e decorre dalla data dello stesso. La durata della copertura è talvolta (ma non necessariamente) allineata con la durata degli obblighi di indennizzo sottostanti, e – come questi ultimi – varia in funzione delle dichiarazioni e garanzie coperte (ad es., sovente: 7 anni dal closing per le dichiarazioni e garanzie c.d. "fondamentali", come quelle sull'esistenza della target e del titolo e della capacità di disporre del venditore, nonché per quelle fiscali; 5 anni dal closing per quelle ambientali e giuslavoristiche; 36-48 mesi le c.d. "business warranties" generali).

La valutazione del rischio da assicurare da parte dell'assicuratore si basa oggi essenzialmente sugli esiti della due diligence già condotta dal compratore sugli asset del venditore, alle cui risultanze l'assicuratore si affida in prima battuta per identificare le aree più delicate ed eventualmente escluderle dalla copertura assicurativa. Benché le condizioni e i termini offerti varino da assicuratore ad assicuratore, nella prassi vi sono determinati rischi o aree che, per quanto oggetto di dichiarazioni e garanzie nel contratto di acquisizione, sono tradizionalmente esclusi dalla copertura assicurativa. Ad esempio, non esauritivamente: i fatti noti all'assicurato, le aree che non sono state oggetto di due diligence, i fatti di rilevanza penale, la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, la compliance in materia di data protection.

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente, la legge consente all'assicuratore di ottenere l'annullamento del contratto in caso di dichiarazioni rese con dolo o colpa grave (art. 1892 cod. civ.), oppure di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui emerge l'inesattezza o reticenza, o di ridurre in proporzione l'indennizzo se il sinistro si è verificato prima di tale giorno (art. 1893 cod. civ.).

Le nostre rubriche

Diritto penale dell'impresa

(a cura dell'Avv. Riccardo Salomone)

Cos'è il D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231/2001 contiene un **manuale delle istruzioni per le persone giuridiche**, in altri termini regola il modo di operare della società affinché sia ridotto, ad un livello accettabile, **il rischio** che la stessa venga coinvolta in attività illecite a fronte della commissione di condotte penalmente rilevanti realizzate dai soggetti che la amministrano o che vi lavorano.

Di fatto, l'ente può essere penalmente sanzionato per reati tanto dolosi (riciclaggio e corruzione) quanto colposi (infortuni sul lavoro, lesioni personali gravi o gravissime, reati ambientali). Inoltre, a fronte dei dati che emergono dalla prassi, appare quanto mai erronea la convinzione che i modelli di organizzazione e di gestione siano efficaci soltanto all'interno delle grandi imprese.

È indubbio il vantaggio che il MOG offre all'ente: la sua adozione consente non solo di limitare l'impatto che un eventuale coinvolgimento dell'ente nel procedimento penale può esercitare sugli interessi aziendali (perdita di clientela e di prestigio sul mercato), bensì è possibile circoscrivere lo spettro di indagine al **solo responsabile del reato, evitando di coinvolgere la società e/o i suoi amministratori**. Pertanto, appare più che mai necessaria l'adozione del modello, a prescindere dalle reali dimensioni dell'ente, soprattutto se si tiene conto delle ripercussioni sanzionatorie previste.

Nondimeno, occorre precisare che a quanto poc'anzi descritto, si aggiunge la possibilità di disporre il sequestro del profitto e/o del vantaggio realizzato a seguito della commissione dell'illecito.

Rilevante appare il tema della c.d. **anticorruzione**, trattandosi di un profilo che coinvolge tanto enti pubblici quanto quelli privati, indipendentemente dalle loro dimensioni strutturali.

Dunque, la necessità di adottare comportamenti trasparenti e virtuosi, tesi ad evitare la perpetrazione di fatti penalmente rilevanti, coinvolge anche l'universo delle PMI, le quali sono libere di aderire alle regole del gioco, attraverso un allineamento alle linee guida proposte dall'ANAC con riferimento agli enti pubblici ed aventi ad oggetto misure volte a

prevenire e/o contrastare la consumazione di determinati reati.

I privati e le aziende di ridotte dimensioni possono adeguarsi a prescrizioni di carattere analogo sulla base di quanto previsto ex D.lgs. 231/01 e in tal modo, possono beneficiare di sistemi a carattere premiale, dopo aver dimostrato di tenere comportamenti irreprensibili e conformi a legalità, come si approfondirà in seguito.

Peraltro, il MOG oltre ad essere un valido presidio difensivo idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, offre vantaggi diretti ed indiretti all'azienda, dato che permette di ottenere:

– **rating di legalità**: trattasi di uno strumento rivolto alle imprese italiane per promuovere nel mercato interno principi etici di comportamento, oltre al rispetto della legalità ed ottenere punteggi valevoli nei confronti degli altri attori.

Esulando da una pura questione di immagine, l'istituto è teso ad agevolare l'accesso al credito bancario e la concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Tant'è che l'art. 93 c. 7 del nuovo Codice degli Appalti prevede a favore delle imprese appaltatrici (già detentrici del rating di legalità e di un MOG) uno sgravio fiscale del 30% sui costi della garanzia per la partecipazione alle procedure di gara;

– **riduzione del premio assicurativo INAIL**: In base all'art. 24 D.M. 12.12.2000, modificato dal D.M. 03.03.2015, l'INAIL prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi strutturali finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, (oltre a quelli obbligatori per legge); tuttavia, l'obiettivo è conseguibile attraverso l'adozione di procedure ad hoc in seno al MOG ex 231/01, in quanto ciò consente di ottenere il punteggio minimo richiesto (100)

In conclusione, l'adozione del modello rappresenta un rilevante vantaggio, in quanto costituisce un pre-requisito per operare sul mercato a fianco di grandi partner commerciali e delle Pubbliche Amministrazioni; pertanto, sotto tale profilo, appare quanto mai essenziale la predisposizione di idonei presidi ex D.lgs. 231/01.

Le nostre rubriche

Il terzo settore

(a cura dei professionisti dello Studio)

Gli enti del terzo settore e le comunità energetiche

Nella recente realtà, sempre più bisognosa di sostenibilità ambientale, sta avendo sempre maggior interesse l'argomento inerente alla possibilità di poter gestire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da parte di una comunità energetica, che assuma la qualifica di ente del terzo settore, c.d. ETS. A tal fine è stato previsto dal legislatore, con delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, n. 318 del 4.08.2020, all'art. 3, punto 3.2, che la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo, quale a titolo d'esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, costituito nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1.1, lett. c) della delibera medesima. Le comunità energetiche rinnovabili - c.d. CER - sono state altresì interessate da un recentissimo decreto, pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il 24 gennaio u.s., che prevede incentivi di tariffa legati all'energia immessa in rete ed un contributo a fondo perduto per la costruzione degli impianti. Tale connubio rappresenterebbe una perfetta sintesi tra le peculiarità proprie del mondo non profit, rappresentato appunto dall'ETS, e la spinta al beneficio ambientale che può essere sì produttiva di ritorni economici, ma non a fini di lucro, bensì in vista di un unico obiettivo, ossia quello di creare benefici ambientali economici e sociali a livello di comunità e, pertanto, con riflessi anche nell'ambito sociale. Nel ricordare, al riguardo, che l'ETS è per regola generale ammesso anche a svolgere attività con scopo di lucro in maniera non prevalente, nel caso di specie tale configurazione può avere in proprietà gli impianti utilizzati per la produzione di energia elettrica collegati a fonti rinnovabili. Inoltre la CER corredata di qualifica ETS potrebbe anche beneficiare delle misure fiscali di vantaggio ed essi riservate, tra cui la deduzione fiscale delle erogazioni in favore dei medesimi (con le quali si verrebbero a creare nuove fonti di finanziamento); di agevolazioni in materia di imposte indirette di cui all'art. 82 del D.lgs. 117/2017, quali l'esenzione da imposta di registro nei

trasferimenti immobiliari a titolo gratuito disposti in favore degli ETS (ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria), l'esenzione da imposta di successione, donazione e ipocatastale e dall'imposta di bollo su qualsiasi atto o documento ed agevolazioni con applicazione in misura fissa dell'imposta di registro. I profili fiscali dell'attività della CER quale ente del terzo settore restano, ad oggi, opportunamente da chiarire in maniera sistematica da parte dell'Agenzia delle Entrate, in particolare in relazione ai ricavi derivanti dalla cessione al GSE della parte di energia eccedente l'autoconsumo. In questa evenienza, occorrerà verificare se tale attività di vendita al GSE dell'energia in eccesso e successivo ribaltamento ai partecipanti della CER, possa risultare difforme da quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, che vieta espressamente la distribuzione di "utili" o similari. Sul tema l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha specificato che, poiché la comunità energetica ha una funzione sociale ed il soggetto principale che ha rapporti diretti con il GSE ha solamente funzione di aggregare i soggetti sottostanti, reali utilizzatori dell'energia prodotta ed eventualmente venduta se eccedente, i proventi ricevuti dalla CER e ribaltati ai partecipanti non assumono né forma di utile di impresa, né forma di distribuzione indiretta di utili (comportamento vietato dalla normativa di riferimento per gli ETS), bensì sono restituzione diretta per quest'ultimo. Inoltre l'Agenzia ha specificato che proprio per il fatto di essere mere restituzioni e non proventi, queste comporterebbero base imponibile solo al momento di percezione dei vari partecipanti all'ETS (sia imprese che cittadini privati). Considerando quindi che i singoli membri della CER (che hanno libera partecipazione alla Comunità) potrebbero essere soggetti a diversi regimi fiscali, non esiste un unico regime fiscale di riferimento quanto ad essi, bensì più regimi a seconda proprio delle diverse tipologie di partecipanti alla comunità energetica. Pertanto, essendo l'ETS un soggetto che svolge esclusivamente attività istituzionale e agisce secondo un mandato senza rappresentanza, la tassazione dei proventi verrà effettuata in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile a ciascun partecipante.

Le nostre rubriche

Il controllo di gestione e gli adeguati assetti

(a cura del Prof. Fabio Sansalvadore)

I momenti del controllo di gestione

L'attività del controllo di gestione si articola in più fasi, a seconda del momento in cui il controllo viene effettuato, rispetto al momento in cui si pongono in essere i fatti di gestione: in particolare, si distingue tra controllo antecedente, controllo concomitante e controllo consuntivo.

Il controllo antecedente è la prima fase delle attività di controllo e verifica che gli obiettivi prefissati siano coerenti con la struttura aziendale e con l'andamento del mercato.

Il controllo concomitante interviene in itinere durante l'attuazione di un piano, programma o progetto, verificando che questo si stia sviluppando secondo quanto programmato in sede di pianificazione strategica.

Infine, il controllo consuntivo, a posteriori. Si verifica l'andamento della gestione e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati consentendo di valutare le prestazioni raggiunte attraverso l'impiego di strumenti di analisi dei costi e i ricavi di bilancio. I componenti del reddito verranno imputati a particolari aree di attività (sub sistemi aziendali) individuabili in opportuni centri di responsabilità. L'obiettivo di tale analisi è giungere a capire in quali aree l'impresa guadagni e in quali aree, eventualmente, consegua risultati economici negativi, ottenendo informazioni più dettagliate di quelle fornite dal bilancio e misurando le performance in termini di efficienza e di efficacia.

Il controllo di gestione focalizza, quindi, la sua attenzione sull'efficacia, ovvero la capacità di raggiungere determinati risultati fissati in sede di programmazione, e sull'efficienza, ovvero sull'utilizzo razionale di fattori produttivi disponibili in quantità limitata, volti a conseguire gli obiettivi strategicamente fissati. Lo svolgimento dell'attività d'impresa improntato all'efficienza, valutando le soluzioni economicamente più convenienti, e all'efficacia, raggiungendo gli obiettivi fissati, viene promosso grazie alle attività del controllo di gestione che spinge per la definizione del mix ottimale tra efficacia ed efficienza al fine di conseguire determinati livelli di performance aziendale.

Il controllo di gestione produce, dunque, informazioni per il management affinché si possa procedere alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia della propria gestione presentandosi come un baluardo a protezione di inefficienze, sollevando eventuali critiche alle modalità di funzionamento dell'impresa, investendo aspetti che altrimenti sarebbero trascurati.

Il bilancio d'esercizio e la contabilità generale consentono prima di raccogliere e, poi, di sintetizzare i costi e i ricavi che concorrono alla formazione del risultato d'esercizio nonché i movimenti monetari – finanziari della gestione. Tali documenti consentono di rilevare gli obiettivi e i risultati effettivi della gestione esprimendo risultati riferiti all'azienda nella sua globalità, impedendo, però, di ottenere ed analizzare dati relativi a singoli aspetti della vita aziendale siano essi filiali, reparti, famiglie di prodotti o singoli prodotti e pertanto non è sufficiente per realizzare un adeguato controllo di gestione.

È necessario ricorrere a differenti forme di rilevazione di natura economica volte ad individuare i costi e i ricavi effettivamente sostenuti dai vari sub sistemi aziendali considerati centri di responsabilità. Si passa, dunque, alla contabilità analitica la quale fornisce informazioni volte a guidare l'attività di chi, all'interno dell'azienda, deve pianificare, monitorare e controllare le operazioni poste in essere e i risultati conseguiti, oltre a guidare l'azione di chi è responsabile dei fatti di gestione posti in essere in un determinato ambito. Proprio da quest'ultima categoria di soggetti provengono le maggiori istanze di rinnovamento della contabilità analitica destinata a fornire informazioni utilizzate per accrescere la competitività e destinate a influire sui comportamenti delle persone.

Notizie in breve

Fatturazione elettronica con indicazione degli estremi della dichiarazione d'intento

Dall'1.01.2022, per emettere la fattura elettronica in riferimento alle operazioni in regime di non imponibilità Iva (art. 8, c., 1 lett. c) del DPR 633/72), il cedente o prestatore deve riportare nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché **gli estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento. In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura "Intento";
- nel campo 2.2.1.16.2 deve **obbligatoriamente** essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento;
- nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Qualora la dichiarazione d'intento sia stata invalidata, a seguito dei controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica trasmessa al SdI (contenente il corrispondente numero del protocollo di ricezione) è invalidata.

La contribuzione Inps per l'anno 2024 alle gestioni artigiani e commercianti

Con la circolare n. 33 del 7.02.2024 l'Inps ha fornito le istruzioni per il calcolo ed il versamento dei contributi dovuti per il 2024 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali. L'Inps conferma il valore dell'aliquota base già raggiunto nel 2018, fissato al **24%**. Inoltre, in seguito alla variazione in aumento del 5,4% dell'indice Istat dei prezzi al consumo riferita al biennio 2022/2023, gli importi che riguardano il minimale ed il massimale di reddito risultino sensibilmente incrementati rispetto allo scorso anno. In particolare, per il 2024:

- il minimale di reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo risulta pari a **18.415,00 euro** (contro i 17.504,00 del 2023);
- il massimale di reddito ammonta a **91.680,00 euro** (contro gli 86.983,00 del 2023) per coloro che si sono iscritti prima dell'1.01.1996; ovvero a **119.650,00 euro** (contro i 113.520,00 del 2023) per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.

La contribuzione minima ordinaria per l'anno 2024 risulta quindi pari a:

- **4.427,04 euro** annui per gli iscritti alla Gestione artigiani;
- **4.515,43 euro** annui per gli iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali.

Riapertura dei termini per il pagamento delle rate scadute della rottamazione-*quater*

Con l'approvazione definitiva da parte del Senato della legge di conversione del Milleproroghe, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta, vengono rimessi in termini i debitori che non hanno pagato la maxi rata della rottamazione-*quater*, scaduta lo scorso 18 dicembre. Nel contempo, viene differita anche la rata in scadenza a fine febbraio. Per effetto di questo intervento, tutti gli interessati hanno tempo sino al **15 marzo 2024** per pagare le quote della definizione agevolata degli affidamenti ad agenzia delle Entrate Riscossione che nel piano dei pagamenti originario erano in scadenza il 31 ottobre ed il 30 novembre 2023, nonché il 28 febbraio 2024. Va da ultimo segnalato che, diversamente dalla precedente riapertura dei termini fissata al 18 dicembre scorso, l'attuale differimento prevede la tolleranza del lieve ritardo di 5 giorni nel versamento del dovuto. In sostanza, questo significa che si potrà provvedere al saldo entro il 20 marzo prossimo.

Per la detrazione dell'Iva è necessario il download della dichiarazione doganale di import

L'abolizione della bolletta doganale e l'introduzione del prospetto di riepilogo contabile della dichiarazione doganale di import (H1) hanno fatto nascere interrogativi tra gli operatori sul corretto momento a decorrere del quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sulle importazioni dei beni.

Il diritto alla detrazione può essere esercitato a decorrere dal momento in cui si verifica la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso di una valida fattura (requisito formale). Per l'importatore nazionale diviene pertanto essenziale comprendere in quale momento entra in possesso del prospetto riepilogativo doganale, assimilabile alla fattura.

Tale prospetto, definito come documento idoneo alla detrazione dell'Iva, viene reso disponibile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Dogane nella sezione dedicata ed il termine a decorrere dal quale esercitare il diritto alla detrazione verrebbe a coincidere con il momento in cui è generato per la prima volta. L'Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che non è possibile utilizzare, per l'esercizio del diritto alla detrazione, la copia di cortesia fornita dallo spedizioniere, rendendo pertanto necessario il download della dichiarazione doganale di import tramite i servizi on line dell'Agenzia delle Dogane.

Verso la fine del periodo di sorveglianza per i soggetti che hanno rivalutato i beni d'impresa

Per attenuare gli effetti derivanti dalla crisi pandemica sui bilanci delle imprese, il D.L. 104/2020 aveva concesso la possibilità di procedere alla **rivalutazione dei beni strumentali e delle partecipazioni qualificate** risultanti iscritte nel bilancio al 31.12.2019. La rivalutazione era da considerarsi particolarmente vantaggiosa in quanto il maggior valore attribuito poteva essere riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione pari al 3%. Secondo il comma 5 dell'art. 110 del D.L. 104/2020 in caso di specifiche

operazioni effettuate prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali, ovvero prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione della plusvalenza si fa riferimento al costo del bene ante rivalutazione. A partire dall'anno 2024, per coloro che avevano proceduto alla rivalutazione dei beni, il **periodo di sorveglianza** volge al termine. Sarà perciò possibile cedere tali beni mantenendo i maggiori valori.

Ritenute: differimento a catena dei versamenti ridotti

Il decreto legislativo "Adempimenti" (D.lgs. 1/2024) ha introdotto a partire da gennaio 2024 una soglia minima per il versamento delle ritenute, pari a **100 euro**. Nel caso di ritenute di importo inferiore, il versamento sarà effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Fanno eccezione le ritenute operate nel mese di novembre, le quali dovranno comunque essere versate, anche se di importo inferiore al minimo, insieme all'eventuale importo non versato relativo ai mesi precedenti.

Anche per le **ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore**, è possibile un differimento a catena nel caso in cui non venga superato il limite di **500 euro**. Si ricorda che in quest'ultimo caso i versamenti devono essere effettuati entro il 16 giugno per le ritenute operate da dicembre a maggio ed entro il 16 dicembre per quelle operate da giugno a novembre.

Resta **escluso il differimento** delle ritenute (artt. 25, 25-bis, 25-ter del D.P.R. 600/73) operate nel mese di dicembre; pertanto il loro versamento dovrà necessariamente essere effettuato entro il 16 gennaio successivo.

La sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2023

La sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui all'art. 60, c. 7-bis e ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020) può trovare applicazione, per effetto dell'estensione disposta dal DL 198/2022 (conv. L. 14/2023), anche ai fini della redazione dei bilanci 2023 attualmente in fase di chiusura, ma deve essere attentamente ponderata.

Le motivazioni che possono giustificare la sospensione, nonostante la mancanza di indicazioni normative, dovrebbero essere riconducibili a situazioni eccezionali di crisi, come quelle conseguenti all'incremento dei prezzi delle fonti energetiche, agli effetti negativi dei conflitti in Ucraina ed in Medio-Oriente oppure alle difficoltà di approvvigionamento di materie prime o semilavorati o all'andamento inflazionistico.

L'applicazione della deroga (potenzialmente dal 2020 al 2023), ancorché non vi siano vincoli normativi, potrebbe essere preclusa in considerazione:

- degli effetti sulla finalità della rappresentazione veritiera e corretta;
- dell'incompatibilità con l'utilità residua delle immobilizzazioni;
- del possibile incremento delle quote di ammortamento da rilevare negli esercizi successivi alla sospensione;
- degli effetti sulla comparabilità dei bilanci e sulla valutazione del merito creditizio;
- degli effetti sul presupposto della continuità aziendale.

Prorogato al 30 aprile 2024 il termine per lo svolgimento delle Assemblee da remoto

Il decreto Milleproroghe nel corso del suo iter di conversione ha esteso la proroga delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dal decreto Cura Italia. In particolare, le previsioni normative in vigore fino al 31.07.2023 sono ora prorogate al 30.04.2024. Fino a tale data, nella convocazione di assemblee si potrà prevedere, quindi, lo svolgimento attraverso mezzi di telecomunicazione; ovvero, per le società a responsabilità limitata, si potranno assumere le deliberazioni mediante la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto.

Effetti sui bilanci 2023 della sterilizzazione delle perdite degli esercizi 2020/2022

La sospensione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, prevista dall'art. 6 del DL 8.04.2020 n. 23, con riferimento alle perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022, non trova applicazione con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio 2023. Pertanto, per le imprese che in

passato non hanno beneficiato della norma derogatoria, in caso di bilancio 2023 in perdita, occorre seguire la disciplina ordinaria. Per le imprese che, invece, hanno beneficiato di tale norma negli esercizi interessati, sono state formulate due differenti interpretazioni: a) secondo la massima del Comitato Notarile del Triveneto di aprile 2021, la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale; b) secondo lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato 30.04.2021 n. 88-2021/1, le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché, in caso di perdite d'esercizio coperte dalle riserve, non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare.

Accredito figurativo per cariche elettive

L'Inps con la circolare n. 129 del 28.11.2022 ha reso nota la realizzazione di un punto di accesso unificato per l'invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrative dal medesimo Istituto previdenziale. In particolare, l'Istituto precisa che le domande telematiche dovranno essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

- via WEB, ovvero tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino sul sito www.inps.it;
- telefonando al Contact Center Multicanale;
- recandosi ai patronati.

Si precisa che le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non vengono accettate. Per quanto concerne la presentazione della domanda via web, effettuata direttamente dall'interessato, si precisa che l'utente dovrà collegarsi al "portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" sul sito Inps e, dopo avere superato la fase di autenticazione, potrà accedere all'apposita funzione "Accredito Figurativo per Cariche Elettive e Sindacali".

Esonero contributivo alternativo

L'esonero del 6/7% sulla quota dei contributi del lavoratore e la decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli sono tra loro alternativi.

Infatti:

- se si considera una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini della

applicazione dell'esonero contributivo nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a 247,39 euro (ovverosia il 9,19% di 2.692 euro);

- la decontribuzione per le lavoratrici madri trova applicazione nei limiti dell'intera contribuzione a carico della lavoratrice e per un ammontare pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui diviso 12 mensilità).

Pertanto, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di entrambe le misure, l'esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta di entità maggiore rispetto all'esonero della quota del 6/7%. Rimane comunque possibile ricorrere, dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (e in presenza dei presupposti legittimanti), alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici.

Prestazioni del fondo di solidarietà per il trasporto aereo

Con DM 16 gennaio 2024 il ministero del Lavoro detta le modalità per l'erogazione dell'incremento della prestazione integrativa del trattamento erogato dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022.

Tale Legge ha infatti stabilito che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di sostegno al reddito tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

La misura dell'incremento della prestazione integrativa è tale da aumentare la prestazione dal 60% fino ad un massimo del 73% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

I datori di lavoro interessati devono presentare apposita domanda telematica all'Inps: le richieste sono prese in considerazione dall'Istituto secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le prestazioni integrative sono erogate dall'Inps direttamente ai lavoratori.

Licenziamento del lavoratore che matura il diritto alla pensione

Tra le ipotesi di licenziamento senza obbligo di motivazione, una in particolare riguarda i rapporti di lavoro con lavoratori in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.

In tal caso, il datore di lavoro del settore privato può licenziare il lavoratore dipendente, senza obbligo di motivazione, se questi raggiunge i requisiti previsti per la sola pensione di vecchiaia ordinaria e non per altre forme di pensionamento, come ad esempio la pensione anticipata.

In ogni caso, si precisa che il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore, individuano soltanto il venir meno del regime di stabilità del rapporto, ma non anche l'automatica fine dello stesso, che, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, è destinato a proseguire, con diritto del lavoratore alla retribuzione.

Numeri utili

Aliquote Irpef:	
- fino a 28.000	23 %
- oltre 28.000 fino a 50.000	35 %
- oltre 50.000,00	43 %
Aliquota Ires	24 %
Aliquota Irap	3,9 %
Cedolare secca canone concordato	10 %
Cedolare secca ordinaria	21 %
Cedolare secca locazioni brevi (dal 2° immobile locato)	26 %
Cambio €/€ (1)	1,0852
Rivalutazione TFR (2)	0,377313 %
Indice ISTAT (3)	0,8 %
Saggio di interesse legale (4)	2,5 %
Tassi Euribor (5)	
- 6 mesi	3,955 %
- 12 mesi	3,784 %
(1)	Rilevazione alla data del 26.02.2024
(2)	Maturato nel periodo compreso tra il 15.01.2024 e il 14.02.2024
(3)	Variazione % del mese di gennaio 2024 sul mese di gennaio 2023
(4)	A decorrere dall'1.01.2024
(5)	Aggiornati alla data del 26.02.2024, valuta del 28.02.2024, base 365

Scadenziario

Mese di marzo


Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Lunedì 4	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione immobili con decorrenza inizio mese di febbraio e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
Sabato 16	Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	Termine per consegnare ai sostituti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti, ecc.) la "Certificazione Unica 2024", relativa all'anno precedente.
Sabato 16	Irpef e Ires	Soggetti che corrispondono dividendi	Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione: - degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nell'anno precedente; - delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.
Lunedì 18	Imposte dirette	Amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre dell'anno precedente	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento: - agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; - all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Lunedì 18	Crediti fiscali	Soggetti che hanno effettuato interventi edilizi	Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico nelle varie forme.
Lunedì 18	Tasse di concessione governativa	Società di capitali con partita Iva	Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: - €309,87 se il capitale sociale non supera l'ammontare di €516.456,90; - ovvero €516,46 se il capitale sociale supera l'ammontare di €516.456,90.
Lunedì 18	Iva	Soggetti con partita Iva	Versamento dell'Iva dovuta in sede di dichiarazione per l'anno precedente (per i trimestrali) e dell'Iva a debito relativa al mese precedente (per i mensili).
Lunedì 18	Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2024", relativa all'anno 2023.
Lunedì 18	Erogazioni liberali	Enti per Terzo settore	Termine per la comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, dei dati delle: - erogazioni liberali in denaro ricevute nel 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; - erogazioni liberali restituite nel 2023, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
Lunedì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa.
Domenica 31	Imposte dirette	Soggetti che hanno aderito alla sanatoria errori formali nel 2023	Termine per effettuare: - il versamento della seconda rata dovuta al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, la cui prima rata è stata versata entro il 31.03.2023; - la rimozione delle irregolarità e delle omissioni. L'importo da versare al fine della definizione delle violazioni formali è pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta.
Domenica 31	Ires e Iva	Enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni) e società sportive dilettantistiche	Termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, del modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello "EAS"), al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nell'anno precedente sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato.
Domenica 31	Contributi Enasarco	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi al Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR), dovuti sulle provvigioni relative all'anno precedente.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Informazioni e contatti

Lo Studio Cugnasco è composto da un team di commercialisti abilitati, coadiuvati da esperti collaboratori, da una consulente del lavoro organizzata con un proprio ufficio paghe, nonché da professionisti esterni che supportano l'attività di consulenza e assistenza alla Clientela.

CONTATTI		
Commercialisti		
Dr. Massimo Cugnasco Dr. Fernando Coccarelli Dr. Giovanni Collino Rag. Cristina Martini Dr. Davide Luciano Dott.ssa Marianna Cugnasco	m.cugnasco@studiocugnasco.it f.coccarelli@studiocugnasco.it g.collino@studiocugnasco.it c.martini@studiocugnasco.it d.luciano@studiocugnasco.it mar.cugnasco@studiocugnasco.it	
Consulente del lavoro		
Rag. Monica Bongiovanni	m.bongiovanni@studiocugnasco.it	
Praticante		
Dott.ssa Miruna Puscasu	m.puscasu@studiocugnasco.it	
Consulente contabile		
Martini Erica	e.martini@studiocugnasco.it	
Ufficio contabilità		
Chiara Giordano Massimo Bruno Nicolas Cavallera Valentina Cravero Daniela Costa Giulia Dutto	contabilita@studiocugnasco.it	
		Ufficio consulenza del lavoro
		paghe@studiocugnasco.it
		Elisabeth Bottasso Danila Tonelli
		Segreteria
		segreteria@studiocugnasco.it
		Daniela Dao Ormena Elisa Tardivo Delona Hyseni
		Strutture controllate
		Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. (società fiduciaria e di trust)
		ge.co@studiocugnasco.it
		Strutture collegate e rapporti internazionali
		EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers www.eurodefi.org
		Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" www.il-trust-in-italia.it



DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
 12100 Cuneo

Tel. +39 0171 63.44.40
 Fax +39 0171 66.103

E-mail info@studiocugnasco.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lun.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mar.	8.30-12.30	
Mer.	8.30-12.30	
Gio.	8.30-12.30	14.30-18.30
Ven.	8.30-12.30	14.30-18.30

Attività di sostegno al Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nella società. Le nuove politiche europee promuovono la collaborazione tra gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche il settore privato, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto delle azioni intraprese. Questo approccio integrato e collaborativo permette di affrontare in modo più efficace le sfide sociali, lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Nell'attività di sostegno ai progetti del terzo settore ognuno può contribuire anche allo sviluppo locale. È in quest'ottica che lo Studio Cugnasco sostiene la **Fondazione ADAS Onlus di Cuneo** e promuove il progetto "Non solo hospice".



FONDAZIONE ADAS PROGETTO NON SOLO HOSPICE



La Fondazione ADAS Onlus di Cuneo è stata selezionata per partecipare al Programma Formula di **Intesa Sanpaolo** in collaborazione con **Fondazione CESVI**. Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo e alle donazioni di tutti coloro che vorranno aiutarci, potremo realizzare il progetto "Non solo Hospice", un progetto che prevede la realizzazione di un vero e proprio Centro di Cure Palliative nel centro della città di Cuneo. In particolare, grazie al progetto Formula di Intesa Sanpaolo, saremo in grado di realizzare un giardino terapeutico aperto alla popolazione e in particolare a malati e famiglie costretti ad affrontare patologie inguaribili.

<https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/non-solo-hospice>